

SPI CGIL

L'8 marzo ai tempi della crisi



— La giornata della donna rappresenta un'occasione da non perdere perché si discuta approfonditamente nel nostro paese della questione sociale, delle condizioni di vita di lavoratrici e pensionate ai tempi della crisi. Di ciò che la crisi, insieme all'assenza di risposte adeguate da parte del governo, ha prodotto e produrrà nel prossimo futuro.

Le conseguenze della crisi incidono profondamente sulla condizione economica e sociale delle donne: sul lavoro, che si perde o che è sempre più difficile da trovare; sulle condizioni di lavoro, sempre più precarie o comunque fortemente condizionate dal ricatto della disoccupazione; sulle difficoltà per tutte le donne (in età da lavoro o in età da pensione) che derivano dall'insufficienza dei servizi sociali a supporto delle famiglie, in particolare quelle con bambini o con anziani non autosufficienti. E tutto ciò avviene mentre salari e pensioni sono falciati da un meccanismo fiscale che sottrae sempre più risorse a lavoratori e pensionati. Così crescono le disuguaglianze fra i cittadini, fra Nord e Sud del paese e fra donne e uomini. Sono già, questi, tutti formidabili motivi per partecipare convintamente allo sciopero generale indetto dalla CGIL per venerdì 12 marzo.

Ma poiché salari e pensioni per le donne sono il fondamento della propria autonomia, è in questione anche la libertà delle donne, la libertà di lavorare e quella di decidere del proprio tempo senza essere obbligate a supplire alla mancanza di servizi sociali.

E per le donne che vivono di salari e pensioni vi è in molti casi anche una questione di condizioni materiali di vita e di dignità: c'è un'Italia che non riesce a vivere, quella senza le necessarie risorse economiche per sé e i propri cari, dove le donne sono costrette a sacrifici di ogni tipo.

Vogliamo cambiare le cose, e per questo lottiamo, per poter celebrare nei prossimi anni la giornata dell'8 marzo con un bilancio positivo per le donne: vogliamo donne libere di lavorare, libere economicamente, libere di decidere di sé, della propria vita e del proprio futuro.

CARLA CANTONE - SEGRETARIO GENERALE SPI CGIL

INCA CGIL

Pensioni. Contributi, agire subito



— Come è noto, il sistema di calcolo contributivo delle pensioni, istituito con la legge n. 335/95, viene utilizzato per determinare, in tutto o in parte, l'importo della pensione di lavoratori e lavoratrici che al 31 dicembre 1995 non avevano versato 18 anni di contributi previdenziali e per coloro che hanno iniziato a versare la contribuzione dal 1 gennaio 1996. A quindici anni dalla sua introduzione, è evidente che il sistema contributivo necessita di un nuovo intervento legislativo che ne completi la normativa e dia certezza di diritti ai lavoratori interessati. La scarsa chiarezza delle norme, infatti, consente interpretazioni difformi da parte degli enti di previdenza, che vanno superate al più presto. Per fare un esempio: nel determinare i 18 anni di contribuzione, vero discrimine tra chi avrà il calcolo di pensione retributivo e chi lo avrà "misto" (una quota di pensione verrà calcolata con il sistema retributivo, una seconda quota con il sistema contributivo) l'Inpdap prende in considerazione qualsiasi periodo di contribuzione accreditata, mentre l'Inps, al contrario, nel calcolo dei 18 anni non tiene conto della contribuzione versata presso altri Enti, a meno che essa non sia stata ricongiunta o trasferita presso l'Inps. Nel sistema contributivo, inoltre, non è prevista l'integrazione al trattamento minimo, che opera nel sistema retributivo e che garantisce a tutti un reddito pensionistico seppur minimo. L'importo della pensione contributiva è determinato, infatti, in base ai soli contributi versati, con un danno particolarmente rilevante nel caso, ad esempio, di morte per infortunio sul lavoro del lavoratore giovane, spesso con figli a carico. La Commissione, prevista dalla legge 247/2007, che avrebbe dovuto valutare i coefficienti di calcolo delle pensioni contributive e la valorizzazione pensionistica dei lavori usuranti non è stata messa al lavoro, nonostante gli altisonanti impegni del Ministro del lavoro. Con quali conseguenze? La riduzione dei coefficienti e, dunque, dell'importo delle pensioni contributive dal 1 gennaio 2010 per tutti i lavoratori. Sul finire dell'anno passato la CGIL ha presentato proposte interessanti per migliorare e completare la legge n. 335/1995. Il Ministro del lavoro parla d'altro, mentre le pensioni ora liquidate diventano sempre più basse.

LUIGINA DE SANTIS - PRESIDENZA INCA

SISTEMA SERVIZI CGIL

Elezioni: le norme sui permessi elettorali



— Il lavoratore che, nell'ambito del collegio elettorale, svolge funzioni: di presidente, segretario, scrutatore di seggio, di rappresentante di lista, di rappresentante di gruppo di candidati, ha diritto ad assentarsi dal lavoro per tutta la durata delle operazioni di voto, dall'allestimento del seggio elettorale fino al termine delle operazioni di spoglio. I giorni di assenza dal lavoro per impegni inerenti lo svolgimento della consultazione elettorale sono considerati a tutti gli effetti giorni di attività lavorativa.

Ciò implica che il lavoratore abbia diritto ad astenersi anche dalle prestazioni eventualmente richieste dal datore di lavoro in orari diversi da

quello di impegno effettivo al seggio. Nei giorni di permanenza al seggio il lavoratore ha diritto alla retribuzione normalmente percepita, comprensiva dei trattamenti assicurativi, previdenziali, normativi ed economici ordinari.

In caso di svolgimento di operazioni che occupino anche solo una porzione di giornata, la giurisprudenza ha precisato che il diritto ad assentarsi debba valere per l'intero giorno lavorativo.

Così, a titolo di esempio, lo spoglio terminato alle ore due del mattino di lunedì, conferisce al lavoratore il diritto ad astenersi per l'intera giornata e di percepire l'intera retribuzione.

I giorni di svolgimento delle operazioni di voto, se coincidono con giorni fe-

stivi o comunque non lavorativi, possono essere compensati con quote giornaliere di retribuzione piena oppure mediante la fruizione di giornate intere di riposo compensativo (da godersi nei giorni immediatamente successivi alla consultazione elettorale e, in ogni caso, da concordarsi con il datore di lavoro).

Ai fini del godimento dei diritti il lavoratore è tenuto a presentare al proprio datore di lavoro la documentazione idonea a giustificare la ragione dell'assenza. Dovrà essere sottoscritta e vistata dalla presidenza e dalla vicepresidente del seggio elettorale ove il lavoratore ha svolto la propria attività. È bene prestare attenzione alla completezza delle informazioni riportate.

In particolare, il certificato di chiamata al seggio dovrà esporre la data e l'ora di inizio delle operazioni, le presenze effettive, nonché la data e ora di chiusura delle operazioni stesse.

La legge non prevede modalità particolari in merito a eventuali comunicazioni preventive del lavoratore al datore di lavoro. Per correttezza e buona fede, può ritenersi utile una comunicazione preventiva ogniqualvolta l'assenza del lavoratore possa avere conseguenze sull'organizzazione della normale attività produttiva.

FRANCO RUSSO
COORDINAMENTO NAZIONALE UFFICI
VERTENZE E LEGALI SISTEMA SERVIZI CGIL